

COMUNE DI DENNO  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di Deliberazione N. 138**  
della Giunta comunale

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione con l'associazione Acli Trentine APS per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLINet.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTIQUATTRO**  
del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:00**

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita in videoconferenza, la Giunta comunale.

Presenti i signori:

		Assente Giust.	Assente Ingiust.
VIELMETTI PAOLO	- Sindaco		
CONFORTI FABRIZIO	- Vice Sindaco	<b>X</b>	
GERVASI BARBARA	- Assessore		
GERVASI GIOVANNA	- Assessore		
TONIATTI GABRIELE	- Assessore		

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Loiotila Giovanna.

Il Sindaco e il Segretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta comunale come da Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 dd. 21.09.2022 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati dal regolamento stesso.

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Vielmetti Paolo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione con l'associazione Acli Trentine APS per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLINet.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO E RILEVATO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, il principio di sussidiarietà include una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;

- l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (di seguito T.U. 267/2000) sancisce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” riconosce il valore sociale e la funzione degli enti di terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;

Evidenziato che il Comune di Denno riconosce l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà ricorrendo alla piena collaborazione con tutte le espressioni del mondo del terzo settore, sia esso reso da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri, in quanto gli enti del terzo settore:

- intervengono direttamente ed autonomamente sui bisogni e i problemi della comunità per la loro capacità di essere vicino alla domanda, alle istanze della società civile e sono pronti a rispondervi sia in termini di tutela che in termini di attivazione di risorse personali;

- attivano la partecipazione dei cittadini, ponendosi come elemento costitutivo del “capitale sociale” di una comunità locale;

- rappresentano la cultura dell'interesse generale e ne rendono possibile il perseguimento in termini concreti ed attuali;

- costituiscono una forma di cittadinanza attiva che applica il principio di responsabilità in rapporto di solidarietà e di reciprocità con altri soggetti, assolvendo ad alcune funzioni fondamentali, con la diffusione della cultura della solidarietà nel proprio operato e la funzione di animazione nel coinvolgimento della comunità, facendo sorgere e consolidare consapevolezze in merito a temi o problemi ed inducendo processi virtuosi di partecipazione attiva e di possibile cambiamento nei comportamenti di singoli, gruppi ed istituzioni;

L'Associazione Acli Trentine, associazione di promozione sociale che offre una gamma di servizi alla persona estesa dall'ambito previdenziale a quello fiscale, ai servizi legati al turismo, agli anziani e al lavoro, ha progettato un modello di servizio innovativo, denominato ACLINet, che si propone di aiutare ed accompagnare le persone nella gestione di pratiche che sono normalmente indirizzate ad uffici pubblici (Comuni, Provincia...) o ad enti con questi convenzionati (cooperative, associazioni...). Una parte di questi servizi sarà rivolta in particolare ai genitori con figli minori.

Il servizio si presenta, dunque, come un nuovo modello di servizi attraverso il quale accompagnare l'utente aiutandolo in tutte le pratiche (con presentazione di richieste, compilazione della modulistica, etc.) che periodicamente investono l'ambito personale, come genitori, come lavoratori e come utenti dei servizi a carattere sociale e sanitario.

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:

- individuare e mappare tutti i servizi erogati o messi a disposizione in un determinato ambito territoriale da enti pubblici, enti operanti mediante appalto di servizi pubblici e da associazioni operanti in ambito sociale, culturale e educativo;
- individuare gli utenti che possano essere interessati all'erogazione dei servizi mappati direttamente dall'ente erogante;
- porsi come tramite tra gli enti erogatori e l'utente finale al fine di:
  - informare l'utente della possibilità individuata;
  - accompagnare l'utente nell'iter burocratico di accesso all'erogazione rendendo più semplici o, ove possibile, eliminando del tutto le incombenze pratiche legate ad iscrizioni, compilazione moduli, garantendo l'espletamento delle pratiche qualora le Acli abbiano stipulato una convenzione con l'Ente.

Del progetto ACLINet è stata avviata una fase sperimentale che copre l'ambito territoriale delle Valli del Noce; in questa prima fase sperimentale si affronterà l'ambito specifico dell'età evolutiva e della genitorialità, riferendosi a tutti i servizi legati all'infanzia, alla scolarità primaria e secondaria, alle attività ricreative, di tutoraggio, sociali, culturali, sportive, associative rivolte a ragazzi fino a 18 anni.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

#### LA GIUNTA COMUNALE

DATO atto che Acli Trentine APS ha predisposto uno schema di convenzione da stipularsi con i Comuni della Val di Non per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLINet, che, allegato al presente provvedimento, condividendone le finalità, si propone in approvazione;

VISTO lo schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Denno e Acli Trentine ASP per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLINet, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che le attività per le quali si è attivata la collaborazione fra Comune e ACLI non comporterà spese in capo al Comune, ma che l'attività delle ACLI ha esclusivamente carattere di supporto o di integrazione;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giuntale n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTA la deliberazione giuntale n. 95 dd. 28.06.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – obiettivi gestionali;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con Acli Trentine APS per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLINet allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Acli Trentine;
4. di precisare che non vi sono oneri a carico del Comune di Denno;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

**Schema di bozza di Convenzione tra i Comuni della Val di Non e le Acli Trentine per lo svolgimento delle attività di interesse generale rientranti nel progetto ACLInet.**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso la sede comunale di \_\_\_\_\_, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, tra

Il Comune di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ responsabile del Settore \_\_\_\_\_, che agisce in nome, per conto, e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_

e

l'Associazione Acli Trentine APS (di seguito "le ACLI"), con sede legale in Trento, via Roma 57, c.f. 00141190223, iscritta nel Registro provinciale della Provincia di Trento delle persone giuridiche private al n. 170, qui rappresentata dal dr. Luca Oliver in qualità di Presidente e Legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione stessa, il quale firma il presente atto anche in nome e per conto di Patronato Acli, sede provinciale di Trento, con sede in via Roma 57, Trento e di Acli Servizi Trentino Srl, con sede in Galleria Tirrena 10, Trento, giusta procura alla firma (allegati 1 e 2);

PREMESSO che:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà" affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, il principio di sussidiarietà include una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;

- l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito t.u. 267/2000) sancisce che "**I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali**"; - il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" riconosce il valore sociale

e la funzione degli enti di terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;

evidenziato che:

- il Comune di \_\_\_\_\_ riconosce l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà ricorrendo alla piena collaborazione con tutte le espressioni del mondo del terzo settore, sia esso reso da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri, in quanto gli enti del terzo settore:

- intervengono direttamente ed autonomamente sui bisogni e i problemi della comunità per la loro capacità di essere vicino alla domanda, alle istanze della società civile e sono pronti a rispondervi sia in termini di tutela che in termini di attivazione di risorse personali;
- attivano la partecipazione dei cittadini, ponendosi come elemento costitutivo del "capitale sociale" di una comunità locale;
- rappresentano la cultura dell'interesse generale e ne rendono possibile il perseguimento in termini concreti ed attuali;
- costituiscono una forma di cittadinanza attiva che applica il principio di responsabilità in rapporto di solidarietà e di reciprocità con altri soggetti, assolvendo ad alcune funzioni fondamentali, con la diffusione della cultura della solidarietà nel proprio operato e la funzione di animazione nel coinvolgimento della comunità, facendo sorgere e consolidare consapevolezze in merito a temi o problemi ed inducendo processi virtuosi di partecipazione attiva e di possibile cambiamento nei comportamenti di singoli, gruppi ed istituzioni;

- l'attività delle ACLI relativa alla presente convenzione viene prestata ad integrazione delle attività svolte in ambito comunale, al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti nella presentazione di pratiche al Comune competente ad erogare il servizio;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra il Comune di \_\_\_\_\_ e le ACLI, attraverso la collaborazione per realizzare le attività di solidarietà sociale e di

promozione della cittadinanza attiva, rientranti nei progetti comunali riguardanti la scolarità, la genitorialità, le attività ricreative, il mondo del lavoro, la sanità e la cura della persona.

In particolare, il comune di \_\_\_\_\_ riconoscerà le ACLI, il Patronato ACLI ed a Acli Servizi Trentino srl, quali soggetti autorizzati ad effettuare la presentazione di documenti, dichiarazioni, domande e modulistica, documenti che siano autonomamente prodotti o redatti su specifici moduli predisposti dal Comune stesso, in nome e per conto dei soggetti che ad essi si rivolgeranno per l'espletamento delle pratiche relative a servizi erogati dal Comune in via diretta o per il tramite di enti convenzionati. A tal fine ogni istanza inoltrata al Comune dalle ACLI, dal Patronato ACLI e da Acli Servizi srl per conto di terze persone sarà corredata in allegato di apposita delega da essi rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1392 del Codice civile.

Le ACLI si impegnano affinché tale attività sia svolta nel pieno rispetto della attuale normativa sulla Privacy definita dalla vigente normativa, Regolamento UE nr. 679 e D. Lgs. 196/2003, in particolar modo per ciò che attiene l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento.

Le parti convengono che durante il periodo di vigenza della convenzione le attività per le quali si è attivata la collaborazione fra Comune e le ACLI non comporterà spese in capo al Comune e che le ACLI stesse nulla abbiano a pretendere. Parimenti, previa disponibilità del Comune, potranno essere introdotte ulteriori attività di solidarietà sociale e promozione della cittadinanza, di natura analoga a quelle già previste nella presente convenzione.

L'attività delle ACLI ha esclusivamente carattere di supporto o di integrazione.

Il Comune prende atto che, ove necessario e in conformità alla delega ricevuta, le ACLI potranno svolgere l'attività di cui alla presente convenzione ponendo a carico esclusivo dell'utente finale il pagamento di un corrispettivo per l'attività svolta.

## Art. 2

Le ACLI, ed i soggetti da essa rappresentati ai fini del presente atto, si impegnano, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, ad utilizzare i propri operatori. Vengono indicati dalle ACLI i diversi responsabili della gestione dei progetti di cui all'art.1 incaricati di predisporre e consegnare la documentazione.

Viene data dalle ACLI ampia manleva al Comune di \_\_\_\_\_ in relazione a danni provocati da errori materiali o inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

#### Art. 3

Le ACLI, ed i soggetti da essa rappresentati ai fini del presente atto, si impegnano affinché le attività programmate siano rese con le modalità definite dal Comune nei propri provvedimenti.

Il Comune si impegna affinché venga comunicato al responsabile nominato dalle ACLI ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione.

#### Art. 4

Le ACLI, ed i soggetti da essa rappresentati ai fini del presente atto, garantiscono che gli operatori incaricati delle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento regolare del servizio e si impegna a mantenere un adeguato livello formativo degli operatori.

#### Art. 5

Le ACLI, ed i soggetti da essa rappresentati ai fini del presente atto, garantiscono che gli operatori incaricati delle attività previste siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e i relativi oneri sono a carico esclusivo delle ACLI.

#### Art. 6

La presente convenzione ha durata di (uno) anni 1 dalla data di sottoscrizione con patto di proroga tacita di anno in anno. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento dagli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a carico, con un preavviso di 30 giorni. Resta fermo che i procedimenti avviati in nome e per conto delle terze persone che abbiano rilasciato delega alle ACLI saranno portati regolarmente a termine, salvo che il compimento degli atti compresi nella delega non sia incompatibile con le ragioni della risoluzione.

#### Art. 7

Nell'esecuzione della presente convenzione, le ACLI ed i soggetti da essa rappresentati ai fini del presente atto, si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento, pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: \_\_\_\_\_ La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto.

Le ACLI attestano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali, con soggetti che, nei tre anni antecedenti all'assunzione dei medesimi, abbiano svolto incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 presso il Comune di \_\_\_\_\_, e che, negli ultimi tre anni di servizio presso lo stesso, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di \_\_\_\_\_ nei confronti delle ACLI.

#### Art. 8

Per le eventuali controversie, inerenti alla validità ed all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Trento.

#### Art. 9

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della normativa vigente (art. 82 del D.Lgs n. 117/17).

Per il Comune di.....

Per le ACLI.....